



COMUNE DI ORTELLE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 29-05-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 15:10, convocato nei modi di legge, presso la Biblioteca Comunale M. Paiano sita in Vignacastrisi di Ortelle alla via Asilo Infantile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica risultano:

<i>DE LUCA Edoardo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA Deodato Giovanni</i>	<i>P</i>
<i>Urso Luigi</i>	<i>P</i>	<i>Rizza Salvatore</i>	<i>P</i>
<i>RISOLO Rosario</i>	<i>P</i>	<i>Caputo Oronzo Alessandro</i>	<i>P</i>
<i>Casciaro Alfredo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA DANILO DOMENICO</i>	<i>P</i>
<i>De Luca Michele</i>	<i>P</i>	<i>Paiano Paolo</i>	<i>P</i>
<i>Gravante Carlo Ugo</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Sanfrancesco Maria Chiara.

Il Signor DE LUCA Edoardo, nella sua qualità di Sindaco constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Ortelle, li 24-05-2023

**Il Responsabile del Servizio
Daniel Vito Cannoletta**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Ortelle, li 24-05-2023

**Il Responsabile del Servizio
Daniel Vito Cannoletta**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti, inoltre:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 1. *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 2. *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 3. *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate, quindi:

1. la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la*

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

2. la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*;

3. la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ortelle, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager);

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

- il successivo comma 683, a mente del quale *“... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra, dispone che *“... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...”*;

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, anche al

fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2023, le tariffe TARI già approvate per l'anno precedente;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio *"chi inquina paga"*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;

- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *“... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2022) il quale dispone: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2023”;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 197/2022 il quale ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2023/2025 al 30/04/2023 e conseguentemente approvato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del d.Lgs. n. 267/2000 fino a tale data;
- il Decreto 19 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2023, autorizzando gli Enti Locali all'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data.

Richiamata la determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) DETERMINA n. 213 del 28 maggio 2022, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 3328/2022, avente ad oggetto “*Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022 2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022 2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA*”, con la quale il suddetto Ente approvava il piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2023, determinando il PEF anno 2022 e anno 2023 nella misura di € 483.125,00;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (minoranza),

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate:

Di prendere atto del *Piano Economico Finanziario anno 2022 2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022 2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA*”, con la quale il suddetto Ente approvava il piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2023, determinando il PEF anno 2022 e anno 2023 nella misura di € 483.125,00, giusta determina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) DETERMINA n. 213 del 28 maggio 2022, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 3328/2022;

Di confermare, per l’anno 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno precedente;

Di stabilire che il versamento del tributo in argomento per l’anno 2023 dovrà avvenire nel seguente modo:

Scadenza Rate:

- RATA 1: 31 luglio 2023
- RATA 2: 31 agosto 2023
- RATA 3: 30 settembre 2023;
- RATA UNICA: 31 luglio 2023

Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2023;

Successivamente

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (minoranza),

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Edoardo DE LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 12-06-2023 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num.Reg. Pubblicazione 287 Antonio Walter Dott. Merico

Ortelle, li 12-06-2023

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
Antonio Walter Dott. Merico

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

ORTELLE, li 29-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco